



COMUNE DI PANTIGLIATE
SETTORE POLIZIA LOCALE

REGOLAMENTO ISTITUTIVO E DI GESTIONE DEL **FONDO DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL** **PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. n. 35 DEL 28.02.2017

INDICE

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Destinatari
- Art. 3 Finalità e forme di previdenza integrativa e complementare
- Art. 4 Finanziamento
- Art. 5 Prestazioni previdenziali e assistenziali
- Art. 6 Cessazione della condizione di contribuzione dell'Ente
- Art. 7 Contribuzione del dipendente
- Art. 8 Trasferimento delle risorse al fondo di comparto

Titolo II - ASSEMBLEA E COMITATO DI GESTIONE DISPOSIZIONI E FUNZIONAMENTO.

- Art. 9 Istituzione
- Art.10 Composizione del Comitato
- Art.11 Funzionamento e durata
- Art.12 Finalità ed iniziative
- Art.13 Collaborazioni
- Art.14 Adempimenti
- Art.15 Entrata in vigore e norma transitoria



COMUNE DI PANTIGLIATE
SETTORE POLIZIA LOCALE

Art.16 Norme finali

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'art. 208, comma 4, del Decreto Legislativo n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) prevede la possibilità per gli Enti Locali di devolvere parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie a finalità di previdenza integrativa per gli appartenenti ai Servizi/Corpi di Polizia Locale non amministrativo. Il presente Regolamento disciplina le modalità attuative di dette forme di previdenza integrativa.

Art. 2 – DESTINATARI

1. Destinatari delle forme di previdenza integrativa sono tutti gli appartenenti al Servizio/Corpo di Polizia Locale del Comune di Pantigliate in servizio non amministrativo con profilo professionale di "Operatore di Polizia Locale - Agente / Ufficiale di Polizia Locale", compreso il Comandante/Responsabile del predetto Servizio/Corpo, con le seguenti precisazioni:
 - ✓ Coloro che alla data di adozione del presente regolamento risultano in servizio c/o il Settore Polizia Locale;
 - ✓ Per i nuovi assunti a decorrere dal primo giorno del mese successivo al superamento del periodo di prova;
 - ✓ La quota annuale individuale terrà conto dell'effettiva presenza in servizio di ciascun operatore. Non sono considerati di servizio i seguenti periodi: aspettativa volontaria per assistenza continua di cui alla Legge 104/92 e s.m.i., aspettativa per motivi personali non retribuita; sospensione dal servizio con privazione della retribuzione o sospensione cautelare; comando e distacco presso altri Enti Locali; mobilità interna ad altro settore dell'Amministrazione.

Art. 3 - FINALITÀ E FORME DI PREVIDENZA INTEGRATIVA E COMPLEMENTARE

1. Le risorse individuate secondo i criteri di cui all'articolo 4 sono destinate esclusivamente alle finalità previdenziali del richiamato art. 208, e, pertanto saranno impegnate per stipulare accordi e polizze che assicurino previdenza integrativa.
2. Le forme di previdenza integrativa vengono realizzate mediante adesione a strumenti assicurativi, bancari o di Società di Gestione del Risparmio, costituiti da Fondi Pensione Aperti, F.I.P. (Fondi Pensioni Individuale) o P.I.P. (Piani Pensione Individuali), assicurazione sulla vita e prodotti assicurativi similari consentiti dalla legge.
3. Gli strumenti previdenziali sono selezionati con le procedure previste dal Regolamento dei Contratti dell'Ente, a cura del Comitato di cui all'art. 9.

Art. 4 – FINANZIAMENTO E CONFERIMENTO DELLE QUOTE AL FONDO

1. Le forme di previdenza sono finanziate con una quota di proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al Codice della Strada, riconosciute annualmente nell'ambito del provvedimento della Giunta Comunale sulla destinazione delle somme ex



COMUNE DI PANTIGLIATE
SETTORE POLIZIA LOCALE

articolo 208 C.d.S. Tale quota non potrà superare la percentuale del 12,50 % dei proventi effettivamente riscossi nell'anno precedente derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 208 del C.d.S. Nessuna ulteriore spesa, rispetto a quanto destinato annualmente con provvedimento della Giunta Comunale, dovrà essere posta a carico del Comune di Pantigliate, neppure per eventuali sospensioni, modifiche, cessazioni o riattivazioni delle polizze.

2. L'Ente provvede ad iscrivere le risorse finanziarie necessarie nel proprio bilancio annuale individuando apposito capitolo di spesa, ai sensi dell'articolo 393 del D.P.R. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada).
3. Le risorse verranno annualmente assegnate al Comitato di cui al successivo art. 9 che selezionerà, nelle forme previste dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici, la compagnia assicurativa per la stipula delle polizze e provvederà alla gestione del fondo stesso, secondo le finalità previste nel presente regolamento.
4. Il Comitato curerà la gestione delle risorse disponibili e si assumerà la responsabilità della effettiva rispondenza dell'utilizzo delle risorse assegnate alle finalità previste dalle disposizioni di legge in questione. Annualmente tale Organismo presenterà una relazione alla Giunta Comunale.
5. Il Responsabile del Settore / Comandante di Polizia Locale provvederà all'affidamento del servizio agli Istituti Assicurativi o Bancari selezionati, ad impegnare e liquidare le risorse disponibili a favore degli stessi, ed a curare la gestione delle relative convenzioni secondo modalità e ripartizioni comunicate dal Comitato di Gestione, di cui al Titolo II.
6. Il Servizio Finanziario, previo atto di liquidazione effettuato da parte del Responsabile/ Comandante della Polizia Locale, provvederà al pagamento delle risorse disponibili di cui sopra in favore degli istituti assicurativi o bancari individuati dall'organismo di cui all'art. 55 CCNL 14/09/2000.
7. Il pagamento / versamento avverrà da parte del Comune di Pantigliate, in un'unica soluzione, entro il 31/12 di ogni anno;
8. La quantificazione annuale della somma destinata a tale risorsa, secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo, dovrà essere approvata contestualmente alla deliberazione che definisce la previsione dell'entrata relativa all'art. 208 del C.d.S.
9. Per l'anno 2017 la quota per finalità di previdenza integrativa a favore del personale della Polizia Locale è definita in € 7.250,00 complessivi (quota da suddividere per ogni operatore in servizio secondo le disposizioni previste dall'art. 2 comma 1 del presente regolamento).
10. Per gli anni successivi la quota totale minima non sarà inferiore a quelle prevista al citato comma 9 e comunque l'importo massimo del fondo sarà rivalutato entro il termine di approvazione dello schema di bilancio di previsione del relativo anno da parte della Giunta Comunale, a seguito di appositi controlli e comunque in tempo utile alla definizione della somma da inserire nella Delibera di Giunta Comunale annuale di destinazione e ripartizione delle risorse derivanti dall'introito delle sanzioni ex art. 208 C.d.S.

Art. 5 - PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

1. Gli strumenti di previdenza complementare dovranno essere selezionati tra prodotti che abbiano almeno una linea di investimento con le seguenti caratteristiche:
 - Capitale garantito,
 - Rendimento minimo annuo garantito.



COMUNE DI PANTIGLIATE
SETTORE POLIZIA LOCALE

2. Le prestazioni previdenziali sono quelle previste dalla normativa vigente di riferimento e in particolare fondi pensione aperti o piani pensione individuali previsti dal D.Lgs 252/2005 attuati da soggetti assicurativi, bancari o da società di gestione del risparmio;
3. Ciascun dipendente, presa visione della regolamentazione e della documentazione informativa della forma previdenziale selezionata, dovrà manifestare espressamente la volontà di adesione.
4. L'Ente può individuare e selezionare anche più di una forma previdenziale. Ove lo strumento finanziario selezionato abbia diverse linee di investimento, il personale è libero di aderire alla linea più confacente alla propria condizione e di cambiarla successivamente assumendosi i costi delle operazioni.

Art. 6 - CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI CONTRIBUZIONE DELL'ENTE

1. In caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente ovvero di mobilità interna o comunque di perdita della qualifica di Agente di P.M. il fondo previdenziale selezionato dovrà prevedere per il singolo interessato la facoltà di:
 - Proseguire la partecipazione al fondo su base personale,
 - Trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale,
 - Riscattare la propria posizione individuale.
2. L'onere contributivo dell'Ente ha comunque termine al verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 1.
3. L'onere dell'Ente è altresì sospeso esclusivamente durante la fruizione di periodi di aspettativa non retribuita del dipendente, nei casi disciplinati dal C.C.N.L.

Art. 7 - CONTRIBUZIONE DEL DIPENDENTE

1. E' data facoltà a ciascun iscritto di effettuare versamenti contributivi integrativi e volontari, secondo il regolamento dello strumento selezionato.
2. La facoltà, ove consentita dal regolamento dello strumento scelto, dovrà essere esercitata all'atto dell'adesione al fondo per i nuovi aderenti e successivamente secondo le modalità del contratto di finanziamento.

Art.8 - TRASFERIMENTO DELLE RISORSE AL FONDO DI COMPARTO

1. Qualora venga istituito il fondo nazionale per il Comparto della Polizia Locale o comunque del pubblico impiego e si renda quindi necessaria, salvo diverse disposizioni di legge, l'adesione in forma collettiva al predetto fondo, le forme previdenziali selezionate dovranno prevedere il trasferimento delle posizioni individuali al fondo di comparto.

TITOLO II

ASSEMBLEA E COMITATO DI GESTIONE DISPOSIZIONI E FUNZIONAMENTO



COMUNE DI PANTIGLIATE
SETTORE POLIZIA LOCALE

Art.9 – ISTITUZIONE

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto con l'art. 17, Capo III Area Polizia Locale del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali 22/O1/2004, con il presente Titolo è regolata l'attività del Comitato di Settore per la gestione delle risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali da farsi ricadere in capo agli operatori di Polizia Locale, così come disposto dall'art. 208, commi 2 e 4 del Lgs. N. 285/1992 e successive modificazioni (C.d.S.).

Art. 10 – COMPOSIZIONE

1. Nel Comitato di Settore, i componenti vengono scelti tra i soli operatori di Polizia Locale ed è formato secondo i seguenti criteri:
 - due componenti individuati, per mezzo di votazione palese a maggioranza, tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale;
 - il Comandante di Polizia Locale, o suo sostituto, con funzioni di presidente.
2. Alle votazioni di cui al comma 1 partecipa il personale destinatario del presente Regolamento.

Art. 11 – FUNZIONAMENTO E DURATA

1. L'Ente garantisce gli strumenti idonei al funzionamento del Comitato, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo i risultati del lavoro svolto dallo stesso.
2. La sede del Comitato è individuata nel Comando di Polizia Locale. Nel caso di indisponibilità, l'Amministrazione provvederà a designare una sede alternativa.
3. Il Comitato dura in carica 4 (quattro) anni ed i suoi membri non possono essere immediatamente rieletti.

Art. 12 - FINALITÀ ED INIZIATIVE

1. Nell'ambito dei propri fini il Comitato potrà promuovere e/o aderire ad iniziative tese al miglior raggiungimento delle finalità d'investimento delle risorse destinate agli scopi del presente Regolamento ed in particolare:
 - Svolgere attività di supporto tecnico preliminare per la predisposizione degli atti di bando e capitolato se necessari, per la scelta della società assicurativa, istituto bancario o ente gestore di fondo per le finalità di cui all'art. 3
 - Svolgere funzione di controllo e vigilanza sulla corretta e conveniente gestione dei fondi previdenziali e assicurativi,
2. Di ogni seduta del Comitato sarà tenuta apposita verbalizzazione a cura di un segretario scelto dal Presidente, o suo sostituto, tra i componenti.

Art. 13 – COLLABORAZIONI

1. Ai fini della corrispondenza organizzativa ed operativa e, comunque, per la certa trasparenza di tutte le attività svolte, il Comitato di gestione può avvalersi di esperti in materia contabile e di tutti i settori connessi agli interessi per cui il Comitato opera.



COMUNE DI PANTIGLIATE
SETTORE POLIZIA LOCALE

2. I soggetti che collaborano con il Comitato di gestione, purché operanti senza scopo di lucro e, comunque, di rivalse economica per le prestazioni svolte in tema di assistenza contabile, tecnica ed organizzativa sono individuati a cura del Comitato stesso tra gli operatori di Polizia Locale, tra i dipendenti della Pubblica Amministrazione, tra le Associazioni del volontariato, o tra soggetti ed istituti privati che operano con fini filantropici.

Art. 14 - ADEMPIMENTI

1. Il Comitato di gestione è tenuto annualmente a ricevere, entro il mese di marzo dell'anno successivo, una relazione tecnica di rendicontazione contabile dalla società o ente gestore del fondo. Tale relazione è presentata alla Giunta Comunale, per la sua formale approvazione. La delibera è esposta presso la sede del Servizio/Corpo di Polizia Locale.
2. La partecipazione ai lavori del Comitato di gestione non dà diritto a compensi economici.
3. Le sedute del Comitato sono aperte agli operatori di Polizia locale nel rispetto della vigente normativa sulla riservatezza dei dati.

Art. 15 – ENTRATA IN VIGORE E NORMA TRANSITORIA

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dall'approvazione da parte della Giunta comunale;

Art. 16 – NORME FINALI

1. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge europee, nazionali, Regionali e il Codice della Strada.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate eventuali norme regolamentari incompatibili.
3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono disapplicate al sopraggiungere di norme sovraordinate incompatibili.
4. La spesa derivante dal presente Regolamento dovrà soggiacere alla normativa specifica in materia di contenimento della spesa di personale.